

documenti

istruzioni per l'uso

La patente di guida italiana

Cosa fare in caso di furto o smarrimento
Se viene rubata o smarrita la patente di guida, bisogna presentare entro 48 ore la denuncia alla polizia. L'organo di polizia innanzitutto verifica se il documento è duplicabile direttamente dal ministero e rilascia un permesso provvisorio per poter continuare a guidare. Se la patente è duplicabile, è necessario portare due foto recenti al posto di polizia che ha ricevuto la denuncia e un documento di identità valido. Il documento duplicato viene spedito dal ministero direttamente a casa dell'automobilista con posta assicurata, al costo di 9,00 euro più le spese postali da pagare al postino alla consegna. Se invece il titolo di guida che è stato rubato o smarrito non è duplicabile, bisogna recarsi in un ufficio della motorizzazione e presentare la richiesta di duplicato. In questo caso, ecco come si procede:

- bisogna compilare il modello TT 2112 in distribuzione gratuita presso gli uffici



- allegare la ricevuta del versamento di 9,00 euro sul c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti
- presentare il permesso di guida provvisorio rilasciato dalla polizia al momento della denuncia
- accludere due foto recenti formato tessera, delle quali una autenticata.

Se la patente è scaduta o non è possibile leggere la data di scadenza, si deve portare anche un certificato medico in bollo con foto, e relativa fotocopia, rilasciato dalle autorità sanitarie previste dal Codice della strada. Viene rilasciato un altro permesso provvisorio che consente di guidare in attesa del rilascio del duplicato che va ritirato direttamente presso l'ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata la richiesta.

Il permesso internazionale

La patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi della Ue, negli altri Stati europei non comunitari (a esclusione della Federazione Russa) e in diverse nazioni extraeuropee con le quali sono state stipulate apposite convenzioni internazionali. Per guidare in tutti gli altri Paesi extraeuropei, invece, serve il permesso internazionale di guida che deve essere sempre accompagnato dalla patente nazionale in corso di validità. Per il rilascio del documento bisogna rivolgersi all'Ufficio provinciale della Motorizzazione del luogo di residenza. Ecco cosa serve per la richiesta:

- compilare il modello TT 746

- allegare la ricevuta di un versamento di 14,62 euro sul c/c 4028 o una marca da bollo di pari importo
- 2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata
- patente di guida in corso di validità da presentare in visione e relativa fotocopia fronte/retro da allegare alla richiesta.

Per sapere quali sono i Paesi extraeuropei nei quali è richiesto il permesso internazionale di guida, si può contattare direttamente l'Ufficio relazioni con il pubblico del ministero dei Trasporti o il Dipartimento trasporti terrestri o, ancora, consultare il sito ACI: www.viaggiareassicuri.mae.aci.it.

Prima di intraprendere il viaggio, consigliamo in ogni caso di contattare anche la

rappresentanza diplomatico-consolare del Paese dove ci si intende recare (i recapiti sono disponibili sempre su www.viaggiareassicuri.mae.aci.it).

Fronte

- 1** Cognome
- 2** Nome
- 3** Data e luogo di nascita
- 4a** Data di rilascio (nel formato giorno, mese, anno a 4 cifre)
- 4b** Data di scadenza
- 4c** Sigla provinciale dell'ufficio di rilascio preceduto dalla sigla "MCTC"
- 5** Numero della patente
- 7** Firma del conducente
- 8** Comune e indirizzo di residenza
- 9** Categoria del titolo di guida (patente "A" o "B", eccetera).

Retro

- 9** Categoria patente
- 10** Data di rilascio
- 11** Data di scadenza di ogni categoria di patente posseduta
- 12** Annotazioni e restrizioni